



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

Ai coordinatori didattici ed ai
Rappresentanti legali/gestori
delle scuole paritarie della Campania

Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

**Oggetto: rilevazione dei docenti e rilevazione del funzionamento scuole paritarie –
disposizioni operative a. s. 2025/2026**

Come noto, il d.m. n. 267/2007 e il d.m. n. 83/2008, come modificato e integrato dal d.m. n. 108/2020, prescrivono l'obbligo da parte dei gestori/rappresentanti legali delle scuole paritarie di dichiarare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di scuola paritaria, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico.

Con l'inserimento del comma 5.2 bis nell'art. 5 del d.m. n. 83/2008, ad opera del d.m. n. 108/2020, è stato espressamente previsto che codeste II.SS. sono tenute a comunicare, tramite il portale SIDI, i dati relativi ai docenti di cui all'allegato al citato decreto, che costituisce parte integrante dello stesso, entro il termine del 30 settembre di ciascun anno scolastico.

Ai sensi dell'art. 5.3 del d.m. 83/2008, codeste II.SS. sono tenute a comunicare:

- a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche (titoli culturali e professionali e curriculum vitae);
- b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
- c) l'avvenuta attivazione degli organi collegiali;
- d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del PTOF, che deve essere conservato agli atti della scuola.

Per quanto concerne gli alunni e gli studenti frequentanti, si sottolinea che le istituzioni scolastiche paritarie, come peraltro tutte le istituzioni appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, sono tenute alla compilazione e all'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli studenti, nel quale vengono inseriti, secondo quanto previsto dal d.m. 692/2017, art. 2, comma 5, i seguenti dati personali relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni: a) dati anagrafici; b) codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente. Nell'Anagrafe lo studente è identificato attraverso uno specifico codice meccanografico a cui viene associato il codice fiscale per tutte le altre finalità previste per legge.

Sia il mancato o incompleto utilizzo dell'Anagrafe nazionale degli studenti, sia il mancato progressivo e tempestivo aggiornamento della stessa costituiscono gravi irregolarità di funzionamento.

* * *

Ciò premesso, si allega alla presente la nota prot. AOODGSIS n. 5203 del 26 agosto 2025, (All. n. 1) con la quale sono state fornite indicazioni tecniche per la rilevazione dei docenti e per la rilevazione del funzionamento delle scuole paritarie, alla cui integrale e attenta lettura si rinvia.

A partire **dal 1° settembre e fino al 30 settembre 2025** saranno disponibili sul SIDI, nell'Area dedicata alle scuole paritarie, le funzioni per la Rilevazione dei docenti e per la Rilevazione del funzionamento, che permettono alle scuole di adempiere alla comunicazione dei dati richiesti dalle norme vigenti in materia di parità scolastica.

Gli utenti già abilitati potranno accedere alle Rilevazioni per l'area "Rilevazioni sulle scuole – Dati Generali" mentre gli utenti non abilitati dovranno, invece, inoltrare la richiesta di profilatura ai referenti della sicurezza del proprio ambito territoriale.

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla tempistica degli adempimenti:

- **Rilevazione dei docenti**

Dal 1° al 30 settembre: inserimento puntuale dei docenti in servizio presso la scuola per l'a.s. 2025/2026; nel medesimo arco temporale sarà possibile effettuare il caricamento di un file excel per l'invio massivo dei dati dei docenti (con apposita comunicazione verrà inviato il tracciato record). Dovranno essere presenti le informazioni relative a:

- **Dati del docente**
- **Professionalità posseduta ai fini dell'insegnamento previsto**
 - Titolo di studio
 - Abilitazione
 - Specializzazione
- **Inquadramento contrattuale**
 - Titolo di contratto/prestazione
 - Contratto collettivo di lavoro applicato
 - Durata del contratto
- **Servizio**
 - Titolo di insegnamento
 - Classe di concorso
 - Materia/disciplina insegnata
 - Ore settimanali.

Per facilitare l'attività delle scuole, fino al 30 agosto p.v. sarà possibile effettuare il download di un file excel contenente i dati dei docenti in servizio presso la scuola nell'a.s. 2024/2025; tale file potrà essere opportunamente modificato con le informazioni relative all'a.s. 2025/2026 e ricaricato nella stessa area a partire dal 1° settembre p.v.

Inoltre, in ottica collaborativa, si allega alla presente un modello esemplificativo di informativa, relativo esclusivamente al trattamento "Rilevazione docenti scuole paritarie" (All. n. 2). Codesti enti gestori possono, pertanto, decidere se informare gli interessati di tale trattamento mediante la condivisione del *template* allegato o integrando un'informativa già resa ai docenti nel momento della comunicazione dei propri dati.

- **Rilevazione del funzionamento**

Dal 1° al 30 settembre p.v.: sarà disponibile la funzione di "gestione della Dichiarazione" per l'inserimento delle informazioni relative all'a.s. 2025/2026.

La piattaforma in questione consente la compilazione dei modelli necessari direttamente sul Sidi, con la possibilità di stampare gli stessi al fine di verificare l'esattezza delle informazioni inserite, ricaricare nella stessa area il relativo documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, corredato della copia di un documento d'identità in corso di validità (si rammenta che le notifiche allegate dalle scuole paritarie hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Nel caso in cui sia presente la Dichiarazione dell'a.s. 2024/2025 nello stato "Inviata", l'utente avrà la possibilità di precaricare i dati della dichiarazione dell'a.s. precedente e di modificarli opportunamente.

In aggiunta al modello relativo al funzionamento sarà necessario caricare sulla piattaforma, tra

gli allegati, la **documentazione relativa agli alunni con disabilità**, in particolare: Piano Educativo Individualizzato per ogni alunno con disabilità, redatto dal GLO secondo i modelli nazionali vigenti (allegati al decreto interministeriale n. 182/2020), debitamente compilato e sottoscritto dai soggetti competenti, sulla base del profilo di funzionamento e corredato della relativa documentazione inerente all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica ai sensi della legge n. 104/1992.

La predetta documentazione dovrà essere trasmessa integralmente e tempestivamente, pena la mancata assegnazione del contributo relativo alla frequenza degli stessi alunni, ove previsto.

Occorre inoltre redigere dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'ente gestore, come da modello allegato (All. n. 3), con allegata copia fronte retro del documento di identità in corso di validità, circa la presenza di tutte le certificazioni necessarie al funzionamento, della disponibilità dei locali e delle attrezzature, del rispetto degli standard minimi di superficie di cui al d.m. 18 dicembre 1975, che rimane in vigore quale riferimento tecnico, nonostante sia stato abrogato dalla legge n. 23/96.

In particolare, l'istituzione dovrà disporre di:

- Titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, comodato d'uso o altro titolo giuridico in corso di validità, tale da garantire un godimento stabile dei locali) registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- Certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciata dalla competente ASL territoriale che attesti il numero massimo di alunni accoglibili per aula;
- Agibilità dello stabile con destinazione ad uso scolastico;
- Documentazione inerente alla conformità dell'edificio scolastico alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio (d.m. 26 agosto 1992, d. lgs. n. 81/08, d.P.R. n. 151/2011 e ss.mm. e ii.) per il numero di persone contemporaneamente presenti, comprensivo del personale docente e non docente.

Nel caso in cui i predetti documenti siano scaduti o non aggiornati relativamente ad eventuali mutamenti soggettivi e oggettivi dell'ente gestore, ovvero qualora siano intervenute modifiche ai predetti locali tali da rendere necessario l'aggiornamento degli stessi, occorre allegare necessariamente la documentazione aggiornata.

* * *

Per l'attivazione di **classi collaterali terminali**, si rinvia a quanto già precisato con [nota prot. AOODRCA n. 55405 del 21/07/2025](#) e relativo allegato, pubblicata in pari data sul sito web istituzionale di questo Ufficio, relativa alle novità legislative introdotte dalla legge n. 79/2025 di conversione del decreto-legge n. 45/2025, per le scuole paritarie.

Al riguardo giova rammentare che, l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto-legge, rubricato "*Misure in materia di parità scolastica*", ha novellato l'art. 1 della legge n. 62/2000, introducendo il comma 6*bis* che recita:

"Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento".

Pertanto, la norma introduce una limitazione al numero di classi collaterali terminali, prevedendo la possibilità di richiedere non più di una classe collaterale per ciascun indirizzo di studio e previa autorizzazione dell'USR competente.

Per lo sdoppiamento di classi iniziali e intermedie, laddove se ne ravvisi la necessità, qualora gli studenti neoiscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti, l'ente gestore interessato dovrà trasmettere apposita istanza, recante adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, all'interno della notifica di funzionamento da presentare non oltre il 30 settembre 2025, ferma la necessaria osservanza di quanto previsto dal d.m. 18/12/1975 con

riferimento al numero di alunni per aula.

Al riguardo si rammenta espressamente che ai sensi del d.m. n. 83/2008:

- 4.7 *“Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti”.*

L’attivazione e il funzionamento di classi collaterali senza autorizzazione, in contrasto con le indicazioni sopra illustrate, costituisce grave irregolarità e sarà oggetto di specifici accertamenti.

* * *

Con specifico riferimento allo **svolgimento degli esami di idoneità per l’a.s. 2025/2026**, si rammenta, come già precisato con la richiamata [nota prot. AOODRCA n. 55405 del 21/07/2025](#), il comma 3 del suddetto art. 5 del decreto-legge n. 45/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2025, aggiunge all’art. 192, comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i seguenti periodi:

*“L’alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per **non più di due anni di corso** successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.*

Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale fra i dirigenti scolastici.

Con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento”.

* * *

Le scuole paritarie sono tenute, inoltre, all’effettuazione delle **rilevazioni** appositamente istituite dal Ministero sul portale ministeriale Sidi, come di seguito indicate. Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie paritarie sono obbligate al corretto inserimento dei dati sul portale ministeriale SIDI – **ex Rilevazioni Integrative** e anche dei dati relativi all’Anagrafe nazionale degli studenti. Si precisa che in assenza dell’inserimento delle rilevazioni sopra indicate non sarà possibile erogare alcun contributo statale, ove previsto.

* * *

Si rammenta che al primo accesso vengono visualizzati i dati presenti nell’”Anagrafe Scuole non Statali” e che le eventuali modifiche apportate vengono registrate solo sulla Rilevazione del funzionamento; pertanto, è necessario che la scuola richieda la modifica dei dati anche nell’area Anagrafe Scuole non Statali.

Al riguardo si richiama quanto disposto da questo Ufficio con [nota prot. AOODRCA n. 62416 del 19 agosto 2025 e relativi allegati](#), relativamente ai procedimenti di mutamento rappresentante legale dell’ente gestore; passaggio di gestione; trasferimento sede; cessazione dell’attività scolastica.

* * *

Nella sezione “documenti e manuali” del SIDI saranno disponibili le guide operative che illustrano nel dettaglio le operazioni previste e accompagnano gli utenti nelle varie fasi delle rilevazioni.

È possibile richiedere assistenza contattando il numero verde 800 903 080 o utilizzare l'applicazione “Assistenza – Service Desk On Line” del SIDI.

Nel richiamare l'importanza del rispetto dei termini e delle modalità per l'invio delle dichiarazioni in oggetto, si ringrazia per la sperimentata collaborazione.

Il Direttore Generale
Ettore Acerra

Ufficio IV

Allegati:

- 1: nota prot. AOODGSIS n. 5203 del 26 agosto 2025
- 2: Template Informativa scuole paritarie_2025_26
- 3: Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000